Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 luglio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1697**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Firenze, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Firenze una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale « B. Cellini » di Firenze è soppressa salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (triennale), n. 2 sezioni;
tornitore meccanico (triennale);

2) scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per:
elettricista impiantista in b. t. (triennale);
montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; laboratorio di misure; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il Preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di Scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli integnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di Amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione fissato in L. 112.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di Enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Reccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 36. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Firenze

n. 2 sezioni per aggiustatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per meccanico tornitore (triennale)
n. 1 sezione per elettricista installatore in b. t. (triennale)
n. 1 sezione per montatore riparatore di apparecchi radio (triennale)
per complessive classi n. 15.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	6
4. Segretario economo	1
5. Applicati	4
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	6
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 179 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 139 settimanali (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1698.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cremona, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Cremona una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale di Cremona è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Dalla stessa data la Scuola tecnica industriale di Soresina è trasformata in Scuola coordinata dell'Istituto predetto.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore meccanico (triennale);
aggiustatore meccanico (triennale);
disegnatore meccanico particolarista (triennale);

2) scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per:
elettricista installatore in b. t. (triennale);
montatore-riparatore di apparecchi radio (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; laboratorio di misure; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il Preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di Scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di Amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione fissato in L. 113.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di Enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 14. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Cremona

n. 1 sezione per meccanico tornitore (triennale)
n. 1 sezione per aggiustatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per disegnatore meccanico particolarista (triennale)
n. 1 sezione per elettricista installatore in b. t. (triennale)
n. 1 sezione per montatore riparatore di apparecchi radio (triennale)
per complessive classi n. 15.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	4
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	6
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 217 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 125 settimanali (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1699**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare in Gallipoli (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1495, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce con scuole coordinate nei comuni di Gallipoli e di Maglie;

Ritenuta la necessità di trasformare la Scuola coordinata di Gallipoli in Istituto autonomo;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Gallipoli, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Gallipoli (Lecce) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare, in sostituzione della Scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1495.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:

tornitore meccanico (triennale);

2) scuola professionale per le attività marinare, con sezioni per:

meccanico navale (triennale);

radiotelegrafista di bordo (triennale);

3) scuola professionale per l'industria estrattiva con sezione per:

preparatore meccanico di minerali (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; geografia; lingua estera; contabilità di bordo: nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza; materie nautiche; leggi e regolamenti sulle radio-comunicazioni; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di Scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali nautici, nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali e nautici a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di Amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione fissato in L. 93.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di Enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 37. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Gallipoli (Lecce)

n. 1 sezione per tornitore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per meccanico navale (triennale)
n. 1 sezione per radiotelegrafista di bordo (triennale)
n. 1 sezione per preparatore meccanico di minerali (triennale) per complessive n. 12 classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 142 settimanali.
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 104 settimanali (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 13 luglio 1965, n. 871.

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato, per tutta la durata della II tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e che ha avuto inizio il 1° gennaio 1962, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principî direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11, 37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109 e 115 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonchè agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capitolo IX del titolo II del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

c) per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonchè per stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno;

d) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ed all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita.

Art. 2.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia.

Dal 1965, ogni anno, entro il 31 dicembre il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica dalla loro costituzione in poi, anche in relazione alle deleghe ricevute.

Art. 3.

Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 4.

All'onere di lire 6.780.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 6.540.000.000 relativo all'esercizio 1963-64 sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 3.100.000.000 relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con la riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.

All'onere di lire 10.000.000.000 relativo all'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO — GUI — MANCINI — FERRARI AGGRADI — JERVOLINO — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — MATTARELLA — SPAGNOLLI — BO — MARIOTTI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1965, n. **872**.

Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti fra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per i biglietti d'ingresso, da istituirsi per il pagamento della tassa di cui all'articolo 1 e per la relativa contabilità, si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 e successive disposizioni.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, è autorizzato a stipulare con la signora Alberta Porta Natale, nella sua qualità di usufruttuaria della Rocca di Gradara, una convenzione nella quale venga stabilito:

a) che con la medesima decorrenza della istituzione della tassa di cui all'articolo 1 viene corrisposto il compenso annuo di lire 6 milioni alla signora Alberta Porta Natale a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione ordinaria della Rocca di Gradara e del mobilio;

b) che la stessa signora Alberta Porta Natale si impegna a tenere aperta al pubblico la Rocca di Gradara;

c) che la regolamentazione dell'accesso dei visitatori, nonchè dei rapporti tra usufruttuaria e Soprintendenza ai monumenti di Ancona con particolare riguardo alla parte dell'immobile da includere nel giro di visita pubblica, al servizio del personale di custodia e di quello addetto alla ricevitoria della tassa d'ingresso, e le norme per la protezione del patrimonio artistico saranno previste in atto a parte, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione;

d) che la signora Alberta Porta Natale si obbliga a curare, a sue spese, la manutenzione ordinaria della Rocca e dei mobili in essa contenuti, assumendosi l'onere della pulizia, della illuminazione, del riscaldamento, della forza motrice, dei canoni telefonici, rinunciando a qualsiasi altro contributo;

e) che il compenso annuo sarà pagato in rate posticipate, procedendosi all'atto della stipula della convenzione all'aggiusto di rata per modo che le rate vengano a scadere alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;

f) che a titolo di rimborso delle spese, sostenute prima della stipula della convenzione, è concessa alla signora Alberta Porta Natale una somma forfettaria pari a tanti dodicesimi del canone annuo, quanti sono i mesi intercorsi dal 1° luglio 1964 alla data di decorrenza della convenzione.

Art. 4.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze.

Art. 5.

All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera *f)* dell'articolo che precede, nonchè all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1965, n. **873**.

Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato «*Predio Belpoggio*», sito in Bologna ed esteso ettari 0.83.08 in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna del suolo appartenente al patrimonio dello Stato sito in detta città denominato « Predio Belpoggio », esteso Ha. 0.83.08 e confinante con ragioni dell'Accademia nazionale dell'agricoltura, con via Murri e ragioni della Prebenda Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova, con beni di Juli, Malaguti, Nardozzi, Mazzoni, Galli ed altri e suddiviso in due corpi dal corso del canale di Savena.

Il relativo prezzo di lire 70.000.000 (settanta milioni) sarà pagato in dieci rate annuali di uguale importo, da corrispondersi, la prima, contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate dagli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze.

Il suolo anzidetto dovrà essere destinato alla costruzione, da effettuarsi entro il termine di dieci anni dall'approvazione del contratto, di una nuova Chiesa e degli annessi edifici per le opere parrocchiali.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1965, n. 874.

Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970

Il Piano di sviluppo pluriennale della scuola, previsto al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 1966. I relativi disegni di legge saranno presentati al Parlamento entro il 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073

Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965.

Per ciascuna delle voci di spesa comprese tra quelle previste al precedente comma, è iscritta, a seconda della competenza, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965 una somma pari alla metà degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1964-65 dai sopra richiamati articoli della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per i fini indicati dagli articoli 32, 33, 34 e 44, primo comma della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritti, rispettivamente, i seguenti stanziamenti aggiuntivi: 300 milioni, 210 milioni, 2.250 milioni e 175 milioni.

Per i fini previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della medesima legge è assegnato uno stanziamento aggiuntivo di lire 6.000 milioni, ivi compreso l'onere per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici, di cui lire 5.125 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e lire 875 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966.

Art. 3.

Edilizia scolastica e degli istituti di educazione

Sono autorizzati, per l'anno finanziario 1965, gli ulteriori limiti di impegno di 1.625 milioni e di 15 milioni per provvedere alla corresponsione dei contributi relativi ad opere di edilizia contemplati rispettivamente agli articoli 2 e 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La somma complessiva di 57.400 milioni, occorrente per la corresponsione dei contributi previsti dal comma precedente, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 1.640 milioni annui a partire dal 1965.

Art. 4.

Edilizia universitaria

Per gli scopi di cui all'articolo 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritto uno stanziamento aggiuntivo di lire 10.000 milioni.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 26 della legge succitata.

Art. 5.

Contributi alle Casse scolastiche della scuola media

Per gli scopi di cui all'articolo 102 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 100 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le scuole medie delle singole Province istituite ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole stesse e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province medesime.

Art. 6.

Contributi alle opere universitarie

Per contributi a favore delle opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, ed in particolare per l'istituzione e il mantenimento di mense, di case dello studente e di collegi universitari, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritta la somma di lire 2.000 milioni.

La ripartizione delle somme stanziate tra le varie forme di assistenza e tra le singole opere universitarie è effettuata con proprio decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.

Art. 7.

Incremento e aggiornamento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche

Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1° ottobre 1965, gli stanziamenti di lire 40,110 milioni e di lire 8.000 milioni previsti per l'esercizio finanziario 1964-65, rispettivamente dagli articoli 46 e 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Organici degli ispettori scolastici

I ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare sono aumentati di 6 posti nell'anno 1965.

Per il fine di cui al precedente comma, nel previsto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritta la somma di lire 11 milioni.

Art. 9.

Posti di professori universitari di ruolo e di assistenti ordinari

Il numero di nuovi posti di professore di ruolo e di assistente ordinario da istituire nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria nell'anno accademico 1965-66 è pari a quello fissato per l'anno accademico 1964-65, rispettivamente dagli articoli 50, primo comma, e 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per le esigenze di cui al quarto comma dell'articolo 50 della citata legge, potranno essere utilizzati anche i posti di professore di ruolo ivi previsti e non ancora istituiti.

Ai fini di cui al primo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 289 milioni.

Art. 10.

Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica e delle relative attrezzature per accertarne la funzionalità didattica e ambientale e rilevarne le carenze qualitative e quantitative. La rilevazione dovrà concludersi entro il 31 marzo 1966.

Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvarrà della assistenza di una Commissione consultiva composta di esperti che provvederà anche alla elaborazione dei dati raccolti.

Per la raccolta dei dati, secondo la metodologia prescelta, il Ministero della pubblica istruzione può avvalersi della collaborazione di Istituti specializzati compresi quelli dipendenti dalle Università e dagli Istituti superiori e di Enti pubblici territoriali.

Agli scopi di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire 600 milioni di cui 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e 400 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966.

Art. 11.

Procedure

Salvo quanto espressamente previsto nei precedenti articoli, valgono per tutti gli interventi contemplati nella presente legge le condizioni, i limiti e le norme procedurali contenute nella legge 24 luglio 1962, numero 1073, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Utilizzazione degli stanziamenti

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge e dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965, potranno esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Art. 13.

Autorizzazione alla concessione di mutui

Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 e in conformità delle norme stabilite dall'articolo 8 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, il Consorzio di credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui al Tesoro dello Stato per le provvidenze previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge per quanto si riferisce al secondo comma dell'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonchè per quelle previste dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 14.

Copertura della spesa

All'onere di complessive lire 36.100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per milioni 25.400 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, per milioni 200 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e per milioni 10.500 con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — MANCINI — TAVIANI — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1965, n. 875.

Modifica dell'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, numero 1198;

Riconosciuta l'opportunità di adottare un nuovo criterio per la misurazione delle distanze delle località tra le quali si svolgono le conversazioni telefoniche interurbane, ai fini della determinazione delle relative tariffe;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« La tariffa per le conversazioni interurbane è determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le località collegate.

I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° agosto 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **876**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Esopo » di via Fogliano, 22, Roma.

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Esopo » di via Fogliano, 22, Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. **877**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e all'Automobile Club di Cagliari ad acquistare in comproprietà un immobile sito in Cagliari.

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Cagliari vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dall'ing. Mario Manfredi, per il prezzo complessivo di lire 40.000.000, due locali al piano seminterrato e diciotto vani con cinque servizi al piano terreno del fabbricato sito in Cagliari alla via Carboni Boy, angolo via G. Palomba.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. **878**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Rocco, in località omonima del comune di Borgo Val di Taro (Parma).

N. 878. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piacenza in data 16 agosto 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 5 settembre 1964 e 10 febbraio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Rocco, in località omonima del comune di Borgo Val di Taro (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. **879**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Pia Unione delle Figlie della Madonna dei Poveri », con sede in Torino.

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Pia Unione delle Figlie della Madonna dei Poveri », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Classificazione tra le comunali della strada « Saronno - confine di Milano », in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 25 giugno 1964, n. 71, con la quale l'Amministrazione provinciale di Varese ha chiesto la declassificazione a comunale della strada « Saronno-confine di Milano », denominata « Diramazione Saronno per Monza », della lunghezza di km. 1+100;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 16 febbraio 1965, n. 301;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tronco di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

La strada « Saronno-confine di Milano », denominata « Diramazione Saronno per Monza », della lunghezza di km. 1+100 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Saronno (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5010)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1965.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla S.p.A. Cartiera del Timavo, via Genova, 8, Trieste, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e dei decreti ministeriali 30 ottobre 1952 e 30 maggio 1962.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed all'esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Considerato che la S.p.A. Cartiera del Timavo, via Genova 8, Trieste, ha chiesto di effettuare i pagamenti anticipati, di cui ai seguenti Moduli B Import emessi come segue:

Banca Commerciale Italiana - Sede di Trieste:

Mod. B Import. n. 5630648 del 22 gennaio 1962 di $ Can. 20.487,31;

Mod. B Import n. 5630904 del 26 febbraio 1962 di $ Can. 20.312,69.

Banco di Napoli - sede di Trieste:

Mod. B Import. n. 7771575 del 24 luglio 1963 di $ Can. 406.788.

Banco Ambrosiano - sede di Venezia:

Mod. B Import. n. 3536805 dell'11 dicembre 1963 di $ Can. 203.116.

Banca Commerciale Italiana - sede di Trieste:

Mod. B Import. n. 5632033 del 26 luglio 1962 di $ Can. 13.600;

Mod B Import. n. 5632031 del 26 luglio 1962 di $ Can. 10.619,65;

Mod. B Import. n. 5632032 del 26 luglio 1962 di $ Can. 22.908,93;

Mod. B Import. n. 5632464 del 25 settembre 1962 di $ Can. 16.805,12.

Banco di Roma - sede di Trieste:

Mod. B Import. n. 5369620 del 21 febbraio 1963 di $ Can. 11.843,83;

Mod. B Import. n. 5369950 del 29 maggio 1963 di $ Can. 11.639,21;

Mod. B Import. n. 5369500 dell'11 gennaio 1963 di Fr. sv. 305.991,34;

Mod. B Import. n. 5370472 del 9 settembre 1963 di F. ol. 31.264,58.

Visti gli atti con i quali la S.p.A. Cartiera del Timavo di Trieste, ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e dei decreti ministeriali summenzionati;

Considerato che di detti pagamenti anticipati soltanto alcuni (Modd. B. Import. 7771575, 5632464 e 5369500) sono stati parzialmente utilizzati, mentre la valuta che non ha trovato una contropartita all'importazione è stata in parte reintroitata ed in parte lo sarà entro il 31 marzo 1965, come da impegno assunto dalla S.p.A. Cartiera del Timavo di Trieste; in entrambi i casi oltre i termini previsti dalle vigenti disposizioni valutarie;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla S. p. A. Cartiera del Timavo, via Genova, 8, Trieste, nelle seguenti misure:

10% sugli importi appresso indicati:

$ Can. 20.487,31 (ventimilaquattrocentottantasette dollari e trentuno cents.);

$ Can. 20.312,69 (ventimilatrecentododici dollari e sessantanove cents.).

5% sugli importi appresso indicati:

$ Can. 255.432 (duecentocinquantacinquemilaquattrocentotrentadue dollari);

$ Can. 203.116 (duecentotremilacentosedici dollari);

$ Can. 13.600 (tredicimilaseicento dollari);

$ Can. 10.619,65 (diecimilaseicentodiciannove dollari e sessantacinque cents.);

$ Can. 22.908,93 (ventiduemilanovecentootto dollari e novantatre cents.);

$ Can. 9.763 (novemilasettecentosessantatre dollari);

$ Can. 11.843,83 (undicimilaottocentoquarantatre dollari e ottantatre cents.);

$ Can. 11.639,21 (undicimilaseicentotrentanove dollari e ventuno cents.);

Fr. sv. 155.768 (centocinquantacinquemilasettecentosessantotto franchi svizzeri);

F. ol. 31.264,58 (trentunomiladuecentosessantaquattro fiorini olandesi e cinquantotto cents.).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

(4644) *Il Ministro*: MATTARELLA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1965.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta S.a.s. « S.A.C.P.A. » di Canavesio Marco & C. Torino, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta S. a. s. « S.A.C.P.A. » di Canavesio Marco & C. Torino, ha chiesto di effettuare

un pagamento anticipato per importazione di merci dall'Egitto, di cui ai moduli valutari di seguito elencati, emessi dalla filiale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro:

Mod. B Import n. 4915268 del 16 gennaio 1960 di Lit. 487.442 (lire italiane quattrocentottantasettemilaquattrocentoquarantadue);

Mod. B Import n. 4915054 del 4 dicembre 1959 di Lit. 487.442 (lire italiane quattrocentottantasettemilaquattrocentoquarantadue);

Mod B Import n. 4915164 del 29 dicembre 1959 di Lit. 487.442 (lire italiane quattrocentottantasettemilaquattrocentoquarantadue);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestata cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che il Comando del nucleo di polizia tributaria di Torino ha constatato che la merce relativa (prodotti dolciari), avariatasi dopo una prolungata giacenza allo stato estero, determinata da difficoltà di collocamento sul mercato nazionale, era stata distrutta prima dello sdoganamento su disposizione dell'ordinante;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo presentata dalla ditta S. a. s. « S.A.C.P.A. » di Canavesio Marco & C. Torino, relativamente al 10% del seguente importo: lire italiane 1.462.326 (unmilionequattrocentosessantaduemilatrecentoventisei).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(4643)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costruzioni celeri », con sede in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 31 maggio 1965 alla Società cooperativa « Costruzioni celeri », con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola — già sciolta con verbale d'assemblea straordinaria in data 8 febbraio 1965 con nomina del liquidatore nella persona del sig. Donelli Saturno — alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Costruzioni celeri », con sede in Verona costituita per rogito Valdettaro in data 28 febbraio 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Natale Pisa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4851)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori di Boretto », con sede in Boretto (Reggio Emilia) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla Società cooperativa « Muratori di Boretto », con sede in Boretto (Reggio Emilia), da cui si rileva che le attività della cennata cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Muratori di Boretto », con sede in Boretto (Reggio Emilia), costituita in data 8 settembre 1946, con atto a rogito del notaio Gilberto Barbieri, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Ennio Dall'Olio è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e la responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4868)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1965.

Proroga del termine della denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1965, numero 63(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 del 25 febbraio c. a., relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1965;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dal suddetto decreto ministeriale 6 febbraio 1965;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 6 febbraio 1965, n. 63(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 del 25 febbraio c.a., per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1965, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Roma, addì 2 luglio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1965
Registro n. 100 bilancio Trasporti, foglio n. 281. — PANDOLFO

(5076)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.
Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte con un quarto rappresentante dei sindacati dei lavoratori;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Sergio Garavini è chiamato a far parte quale rappresentante dei lavoratori del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(5103)

Errata-corrige

Nel sommario, nel titolo e nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1965, n. 739, concernente la autorizzazione all'« Istituto dei ciechi Rittmejer », con sede in Trieste, ad accettare un legato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166, del 7 luglio 1965, ove è scritto: « **1° luglio 1965, n. 739** » leggasi: « **1° luglio 1964, n. 1700** ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1965, registro n. 21, foglio n. 162, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto il 16 novembre 1963 dal dott. Aldo Vendramin avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicato con nota n. 123 del 20 giugno 1963, che ha rigettato la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(5087)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Luigi Manfredi, nato a San Marco Argentano (Cosenza), il 1° luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 30 gennaio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4911)

La dott.ssa Adalgisa Tascio, nata a Todi (Perugia) il 6 aprile 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 28 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4912)

La dott.ssa Carolina Corrao, nata a Palermo il 27 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 9 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4813)

Il dott. Luigi Cardinali, nato a Civita Castellana (Viterbo) il 3 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Roma il 12 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4914)

La dott.ssa Elia Calabresi, nata a Sezze (Latina) il 30 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 6 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4916)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 380, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 aprile 1962 dalla prof.ssa Carla Privitera avverso la nomina per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media di Arzignano, sede da lei non richiesta, conferitale dal provveditore agli studi di Vicenza per l'anno scolastico 1961-62.

(4957)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 381, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 7 agosto 1962 dalla prof.ssa Melita Carbone Luigia, avverso la decisione n. 129 del 12 febbraio 1962, con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Caltanissetta, aveva respinto il suo gravame contro l'assegnazione della prof.ssa Caterina Cutrera alla scuola di avviamento di Mazzarino, per l'insegnamento dell'economia domestica nell'anno scolastico 1961-62.

(4954)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 345, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 20 agosto 1963 del sig. Enrico Congiu avverso il provvedimento ministeriale confermativo di quello della Dirizione provinciale del tesoro di Sassari, colo quale è stato elevato nei confronti del ricorrente un addebito di L. 204.413, in applicazione dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, e dell'art. 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876 ».

(5043)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 346, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 18 agosto 1963 dal signor Angelo Testa, avverso il provvedimento ministeriale 27 aprile 1963 confermativo di quello della Direzione provinciale del Tesoro di Bergamo, col quale è stato elevato nei confronti del ricorrente un addebito di L. 1.476.759, in applicazione dell'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(5041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 27 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,73	624,76	624,79	624,70	624,72	624,73	624,72	624,72	624,73
$ Can.	576,76	577,30	577,70	577,25	575,80	576,65	577,20	576,60	576,65	576,50
Fr. Sv.	144,78	144,78	144,805	144,82	144,79	144,78	144,79	144,75	144,78	144,78
Kr. D.	90,16	90,03	90,05	90,05	90 —	90,04	90,035	90,05	90,03	90,03
Kr. N.	87,31	87,32	87,38	87,3335	87,30	87,33	87,3275	87,32	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,04	121,07	121,05	121,07	120,80	121,06	121,06	121,05	121,07	121,07
Fol.	173,49	173,43	173,43	173,45	173,55	173,49	173,44	173,47	173,49	173,50
Fr. B.	12,58	12,587	12,5875	12,5870	12,585	12,59	12,586	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,48	127,47	127,48	127,45	127,49	127,47	127,50	127,49	127,50
Lst.	1743,05	1743,40	1743,70	1743,55	1742,75	1743,14	1743,60	1743,10	1743,12	1743,50
Dm. occ.	155,82	155,79	155,77	155,805	155,75	155,85	155,805	155,80	155,79	155,80
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,2125	24,25	24,21	24,21	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,735	21,75	21,92	21,74	21,735	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 27 luglio 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,10
Redimibile 3,50 % 1934	96,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,76
1 Dollaro canadese	576,225
1 Franco svizzero	144,805
1 Corona danese	90,042
1 Corona norvegese	87,331
1 Corona svedese	121,065
1 Fiorino olandese	173,445
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1743,575
1 Marco germanico	155,805
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,742

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1965				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1964				6.792		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	2.500.982				
	residui	217.763				
	Totale		2.727.745			
Entrate extra-tributarie	competenza	88.221				
	residui	24.823				
	Totale		113.044			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	2.598.203			1.960.038	
	residui	242.586			463.166	
	Totale			2.840.789		2.423.204
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	19.107				
	residui	838				
	Totale			19.945		
Accensione di prestiti	competenza	434.598				
	residui	405				
	Totale			435.003		
Spese in conto capitale	competenza				299.167	
	residui				244.844	
	Totale					544.011
Rimborso di prestiti	competenza				197.245	
	residui				4.102	
	Totale					201.347
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		2.162.299			2.421.509	
Conti correnti		9.416.229			9.060.042	
Incassi da regolare		1.171.326			1.119.314	
Altre gestioni		4.252.226			3.862.363	
	Totale			17.002.080		16.463.228
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		100.426			113.138	
Pagamenti da regolare		88 677			160.920	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		395.761			652.217	
Altri crediti		7.520.138			7.845.573	
	Totale			8.114.002		8.776.848
	Totale complessivo			28.418.611		28.408.638
Fondo di cassa al 30 giugno 1965				—		9.973
	Totale a pareggio			28.418.611		28.418.611

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1965 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		9.973	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	20.721		
Pagamenti da regolare	235.411		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	605.989		
Altri crediti	1.532.487		
Totale crediti		2.394.608	
In complesso			2.404.58
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.126.905		
Conti correnti	1.430.386		
Incassi da regolare	147.653		
Altre gestioni	717.018		
Totale debiti			6.427.962
Situazione del Tesoro (passività)			4.023.381
Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1965	122.484		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(5263)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1965

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	23.093.909.133 —
Portafoglio su piazze italiane	»	671.046.475.989 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	343.937.676 —
Anticipazioni	»	356.853.751.913 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	64.984.020.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.566.571.305 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.067.713.961.312 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	305.980.774.245 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	228.321.824.545 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	380.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	704.139.759.760 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	12.892.156.242 —
Spese	»	48.507.340.844 —
	L.	5.928.444.482.965 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.555.740.797.557 —
	L.	11.484.185.280.522 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	236.159.003 —
TOTALE GENERALE	L.	11.484.421.439.530 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	3.636.868.045.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	26.779.676.799 —
Depositi in conto corrente liberi			»	111.068.550.765 —
Conti correnti vincolati			»	1.627.658.875.913 —
Creditori diversi			»	467.554.731.428 —
Rendite del corrente esercizio			»	48.887.952.895 —
			L.	5.918.817.832.800 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	5.941.426.114 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.385.224.051 —		9.626.650.165 —
			L.	5.928.444.482.965 —
Depositanti			»	5.555.740.797.557 —
			L.	11.484.185.280.522 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	236.159.008 —
TOTALE GENERALE			L.	11.484.421.439.530 —

(5262)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario generale della provincia di Nuoro nella classe 1ª; del comune di Salerno della classe 1ª; e dei comuni di Canosa di Puglia (Bari), Lugo (Ravenna) e Sarno (Salerno) della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Nuoro della classe 1ª; del comune di Salerno della classe 1ª; e dei comuni di Canosa di Puglia (Bari), Lugo (Ravenna) e Sarno (Salerno) della classe 2ª;

Considerato, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie della provincia di Nuoro della classe 1ª; del comune di Salerno della classe 1ª e dei comuni di Canosa di Puglia (Bari), Lugo (Ravenna) e Sarno (Salerno) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe 1ª (solo per i posti di segretario generale di 2ª classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 30 agosto 1965, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

la loro posizione dei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in Giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocanti nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certficato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 2 luglio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4827)

Diario della prova scritta di esame del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del secondo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si rende noto che con decreto ministeriale 6 luglio 1965 è stato stabilito che nel giorno 21 settembre 1965, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 3, Roma, avrà luogo la prova scritta del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al 1° anno del 2° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1965.

(5093)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati periti industriali e geometri.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a diciannove posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati periti industriali e geometri, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1964, registro n. 23, foglio n. 126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3 e 4 settembre 1965, alle ore 8,30, e la prova facoltativa di arte mineraria si svolgerà presso la stessa sede il 6 settembre 1965, alla medesima ora.

(5074)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1964.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1964, registro n. 75, foglio n. 370, avranno luogo in Roma, nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 settembre 1965, nelle sedi appresso indicate:

Scuola media statale « Virgilio », via Giulia, 24;
Scuola media statale « A. Manzoni », via B. Bricci, 6;
Scuola media statale « L. Ariosto », via L. Rizzo, 1;
Scuola media statale « Col di Lana », via Col di Lana, 5;
Scuola media statale « Via Alessandro Severo », via A. Severo, 208;
Scuola media statale « E. De Nicola », viale C. T. Odescalchi, 75;
Scuola media statale « Quadrato della Concordia », Quadrato della Concordia, 1, E.U.R.

I candidati dovranno presentarsi alla sede a ciascuno assegnata alle ore 7,45.

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti coloro che abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso sopraindicato.

(5092)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03333 del 22 maggio 1964, rettificato con decreto n. 04229 del 1° luglio 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 01953 del 5 marzo 1965 col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione medesima, relativa a trentadue candidate idonee;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate, che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Falerno Albina	punti 67,009	su 120
2. Romanini Perla	» 60,492	»
3. Grassi Addolorata	» 59,775	»
4. Cimino Elena	» 58,780	»
5. Anastasia Adele	» 56,735	»
6. Pellegrino Franca	» 56,328	»
7. De Giovanni Luigia Maria	» 55,474	»
8. Cacciatore Michela Lina	» 54,937	»
9. Miggiano Stella	» 54,248	»
10. De Lorenzo Addolorata	punti 53,975	su 120
11. Bono Maria	» 53,784	»
12. Manfredini Maria	» 53,730	»
13. Guglielmo Lucia	» 53,400	»
14. Vergari Romilda	» 52,955	»
15. Vergari Cesira	» 52,609	»
16. Saracino Vincenza	» 50,979	»
17. Arachi Addolorata	» 50,960	»
18. Cassano Maria	» 50,937	»
19. Paglialunga Lucia	» 50,336	»
20. Rossetti Maria	» 50,287	»
21. Armista Franca	» 49,949	»
22. Lubelli Luigia	» 49,908	»
23. D'Errico Biagina	» 49,666	»
24. Rinaldi Olimpia	» 49,320	»
25. Aloisi Carmela	» 49,287	»
26. D'Artagnan Maria	» 48,720	»
27. Nestola Itala	» 48,698	»
28. Staccioli Erina	» 48,620	»
29. Marsina Giuliana	» 48,329	»
30. Baccaro Cosima	» 47,779	»
31. Protopapa M. Antonia	» 47,296	»
32. Cavallera Raffaela	» 43,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1963;

Viste le preferenze indicate per le varie sedi dalle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Falerno Albina: San Pietro in Lama (condotta unica);
Romanini Perla: Copertino (2ª condotta);
Grassi Addolorata: Corigliano d'Otranto (condotta unica);
Cimino Elena: Salve (condotta unica);
Pellegrino Franca: Palmariggi (condotta unica);
De Giovanni Luigia Maria: Nociglia (2ª condotta, frazione San Cassiano);
Cacciatore Michela Lina: Giurdignano (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: MAGLIARI

(4722)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.